

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2011

relativa all'autorizzazione di un metodo di classificazione delle carcasse di suino nel Granducato di Lussemburgo

[notificata con il numero C(2011) 750]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2011/95/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera m), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le carcasse di suino sono classificate in base al tenore stimato di carne magra mediante metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione, che possono essere esclusivamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime ⁽²⁾.

(2) Il Granducato di Lussemburgo ritiene assolutamente necessario aggiornare la formula nazionale per tenere conto dei progressi compiuti nel settore dell'allevamento negli ultimi 20 anni. L'ultimo aggiornamento della formula per la stima del tenore di carne magra utilizzata dall'apparecchio di classificazione (HGP-2) risale al 1989 ed è stato autorizzato dalla decisione 89/51/CEE della Commissione ⁽³⁾.

(3) Il Granducato di Lussemburgo ha pertanto chiesto alla Commissione di autorizzare un metodo di classificazione delle carcasse di suino sul proprio territorio e ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando nel protocollo di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1249/2008 i principi su cui si basa tale metodo, i risultati della prova di sezionamento e la formula utilizzata per la stima del tenore di carne magra.

(4) Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione di tale metodo di classificazione. Occorre pertanto autorizzare tale metodo di classificazione nel Granducato di Lussemburgo.

(5) Non possono essere autorizzate modifiche dell'apparecchio o del metodo di classificazione, salvo mediante nuova decisione della Commissione adottata alla luce dell'esperienza acquisita. Per questo motivo, la presente autorizzazione può essere revocata.

(6) Occorre pertanto abrogare la decisione 89/51/CEE. Tuttavia, date le circostanze tecniche connesse all'introduzione di nuovi dispositivi e di una nuova formula, è opportuno che il metodo di classificazione delle carcasse di suino autorizzato dalla decisione 89/51/CEE continui a essere applicato fino al 28 febbraio 2011.

(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per la classificazione delle carcasse di suino, in conformità all'allegato V, lettera B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, nel Granducato di Lussemburgo è autorizzato l'uso del seguente metodo: l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)» e il relativo metodo di stima, descritto in dettaglio nell'allegato.

Articolo 2

Non è autorizzata alcuna modifica dell'apparecchio né del metodo di stima.

Articolo 3

La decisione 89/51/CEE è abrogata.

Tuttavia, fino al 28 febbraio 2011 il Granducato di Lussemburgo può continuare ad applicare il metodo di classificazione delle carcasse di suino autorizzato dalla decisione 89/51/CEE.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 20 del 25.1.1989, pag. 31.

Articolo 4

Il Granducato di Lussemburgo è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 febbraio 2011.

Per la Commissione
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

ALLEGATO

Metodo di classificazione delle carcasse di suino nel Granducato di Lussemburgo

1. La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l'impiego dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe (HGP 4)».
2. L'apparecchio è provvisto di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm a livello della lama posta all'estremità della sonda) contenente un fotodiodo (LED Siemens del tipo LYU 260-EO) e un fotodetettore del tipo Silonex SLCD-61N1 con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm. I valori di misurazione sono convertiti in risultato di stima del tenore di carne magra dallo stesso HGP 4 oppure da un computer ad esso collegato.
3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{LMP} = 62,49268 - 0,94725 \cdot F + 0,16604 \cdot M$$

4. dove:

LMP = percentuale stimata di carne magra della carcassa,

F = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa, tra la penultima e la terzultima costola,

M = spessore in mm del muscolo dorsale, misurato nello stesso momento e nello stesso punto di F.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 50 e 120 kg.
